

DELIBERAZIONE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA AI SENSI DELL'ART.24 DEL D.LGS.19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), emanato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 18 "Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche", della legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ;

Richiamato in particolare l'art. 24 del TUSP "Revisione straordinaria delle partecipazioni" che stabilisce:

- entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate,
- devono essere necessariamente alienate o oggetto di razionalizzazione le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del Testo Unico, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2,
- l'esito della ricognizione verrà inviato alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro,
- l'alienazione di quanto ritenuto non indispensabile dovrà avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione,
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro;

Preso atto che in virtù di quanto previsto all'art. 4,c 1 del TUSP., le Pubbliche Amministrazioni non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità

istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società e che, per effetto del medesimo art.4 c. 2 , le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete;

Precisato in particolare che la revisione straordinaria in oggetto deve essere effettuata con riferimento alle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 e che la stessa è volta a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal TUSP per il loro mantenimento, ovvero:

- la riconducibilità delle società partecipate ad una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- la necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, commi 1 e 2, TUSP);
- la non riconducibilità delle società partecipate ad una delle ipotesi di cui all'art.20 ,comma 2;

Richiamate le precedenti deliberazioni:

- n. 32 del 4/2/2011 ad oggetto "Approvazione partecipazione alla Società Lepida S.p.A. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna";
- deliberazione di Giunta Regionale n. 590 del 5/5/2017 "Rinnovo dello schema della Convenzione quadro tra gli Enti pubblici soci della Società Cup2000 S.c.p.A." recepita con deliberazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna n.154 del 3/7//2017 di approvazione, tra altro, dello schema della convenzione quadro tra gli Enti pubblici soci della Società Cup2000 S.c.p.A ";
- n. 180 del 31.12.2008 con la quale veniva disposto di aderire alla Società Nuova Quasco Srl – Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire, successivamente incorporata in ERVET SpA, come previsto dalla Regione Emilia Romagna con legge n. 14/2014;

Dato atto che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, alla data del 23 settembre 2016, possedeva le sotto riportate partecipazioni societarie:

Denominazione Società	Misura della partecipazione dell'Amm.ne (in valore %)	Sede della Società	Attività svolta

Cup 2000 S.c.p.A.	6,754%	Via del Borgo di San Pietro, 90 C – Bologna	Nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-sanitari: Progettazione, sviluppo, ricerca, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di <i>Information and Communication technology</i> nonché supporto tecnico e formazione, nei medesimi settori, nell'interesse delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici di riferimento
Lepida S.p.A.	0,0015%	Via della Liberazione 15 – Bologna	Pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, esercizio, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida, inclusi servizi di datacenter e servizi collegati.
Ervet S.p.A.	0,004%	Via Morgagni, 6 – Bologna	Attività di formazione ed aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, su appalti e gestione del territorio, nell'ambito di azioni coordinate di promozione dello sviluppo sostenibile e di qualificazione ambientale

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 924 del 13/7/2015 avente ad oggetto "Criteri e indirizzi per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni regionali", con la quale è stato approvato l'elenco descrittivo delle società partecipate dalla regione Emilia-Romagna e sono state date disposizioni in ordine all'avvio di una

puntuale analisi circa lo stato delle partecipazioni societarie in atto, agli indirizzi operativi per l'effettuazione dell'attività di analisi e al percorso da seguire in coerenza con il processo di riorganizzazione dell'amministrazione regionale;

- n. 514 del 11/4/2016 avente ad oggetto "Percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna", con la quale sono state definite le linee guida per dare corso alle attività necessarie al riordino e delineate le necessarie e conseguenti azioni di carattere tecnico e misure organizzative interne (in particolare, si individuavano le partecipazioni da dismettere e da mantenere e si ipotizzava una aggregazione tra Aster S.c.p.a. ed Ervet S.p.a., da un lato, e Cup 2000 s.p.a. e Lepida S.p.a. dall'altro);
- n. 2326 del 21/12/2016 avente ad oggetto "Attuazione del piano di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR 514/2016" con la quale: a) si è stabilito di confermare le valutazioni e le scelte effettuate con la DGR 514/2016;
- n.1105/2016 "Definizione del modello amministrativo di controllo per le società affidatarie in house";
- n.1194 del 2/8/2017 "Aggiornamento in merito al processo di riordino delle società partecipate regionale";

Considerato che, alla luce di quanto richiamato nelle suddette deliberazioni, la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di procedere alla razionalizzazione, prevedendo tra le altre misure fusioni e aggregazioni finalizzate alla creazione di "nuove" realtà, in particolare l'aggregazione tra Cup2000 S.c.p.a. e Lepida S.p.a. tramite acquisizione da parte di Lepida del ramo d'azienda di Cup 2000 inerente l'ICT;

Dato atto in merito alle attività di monitoraggio vigilanza e controllo sulle società partecipate dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna che le stesse sono espletate come segue :

- Lepida S.p.A.: in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 24/5/2004 n. 11 "Sviluppo Regionale della società dell'informazione" in particolare artt.8 e 15 e che pertanto le funzioni di controllo sono rimesse alla Regione;
- CUP 2000 S.C.p.A.: in applicazione di quanto previsto agli artt.5 e 6 della convenzione quadro approvata con la sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 590 del 5/5/2017, recepita dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna con deliberazione n. 154 del 3/7/2017;
- ERVET S.p.A.: in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 18/7/2014 n. 14 "Promozione degli investimenti in Emilia Romagna" ed in particolare artt. 22 e 23 e che pertanto le funzioni di controllo sono rimesse alla Regione;

Dato atto che l'esito della revisione straordinaria deve essere adottato con provvedimento motivato e che è necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento delle partecipazioni in essere, e che lo stesso deve essere comunicato alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 20, cc. 1 e 3 e dell'art. 24, c. 1 del TUSP;

Viste le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016” con annesso modello standard di atto di ricognizione per il corretto adempimento da parte degli Enti territoriali , emanate dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n.19 del 19 luglio 2017, cui si fa convenzionalmente riferimento ai fini degli adempimenti di cui al presente provvedimento;

Vista altresì la relazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale si evince la decisione di mantenere le partecipazioni societarie in essere come sopra meglio individuate;

Preso atto delle motivazioni concernenti il mantenimento delle partecipazioni societarie medesime, quali riportate nelle schede di ricognizione allegate anch'esse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alle quali si rinvia per una più puntuale descrizione;

Atteso che, come si evince dalla deliberazione di Giunta Regionale n.1194 del 2/8/2017, dalla relazione e dalle schede di ricognizione allegate, “il mantenimento delle partecipazioni è altresì giustificato dal processo di aggregazione organizzativo/gestionale attualmente in itinere, posto in essere dalla Regione Emilia-Romagna ” ;

Ritenuto pertanto di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23/9/2016 dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 del TUSP, secondo le risultanze di cui alle schede di ricognizione ed alla relazione tecnica, allegate quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

Acquisito il parere da parte dei referenti aziendali per le attività svolte nell'ambito delle Società partecipate;

Delibera

1. di determinare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna possedute alla data del 23/9/2016, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.24 del D.Lgs 19/8/2016 n.175 e s.m.i., come di seguito elencate:

Denominazione Società	Misura della partecipazione dell'Amm.ne (in valore %)
Cup 2000 S.c.p.A.	6,754%

Lepida S.p.A.	0,0015%
Ervet S.p.A.	0,004%

1. di procedere alla revisione, di cui all'art.24 del TUSP D.Lgs 19/8/2016 n.175 e s.m.i., mediante le schede di ricognizione, redatte per ogni singola partecipazione, allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per quanto indicato nelle schede di ricognizione allegate, il mantenimento delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23/9/2016, di cui alla tabella al punto 1);
3. di rinviare, per le motivazioni analitiche concernenti il mantenimento delle stesse partecipazioni, alla relazione tecnica anch'essa allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed alla quale si rimanda per una puntuale descrizione;
4. di inviare il presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo, ai sensi di quanto disposto dall'art.24 c.3 TUSP;
5. di inviare altresì gli esiti della presente revisione alla Struttura istituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 "Monitoraggio indirizzo e coordinamento delle società a partecipazione pubblica" TUSP, secondo le modalità e termini dalla stessa stabiliti;

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Marinella Girotti